



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2384/2026

Oggetto: IMPRESA TRE COLLI S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), RELATIVA AI COMPARTI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E IMPATTO ACUSTICO, PER IL CANTIERE DI RILOCAZIONE DELLA TRATTA DELLA CONDOTTA DELL'OLEODOTTO FONDEGA-FEGINO DN. 28, PER CONTO DI IPLOM S.P.A., NELL'ALVEO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA, NEI PRESSI DI VIA BUXIO, NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 180,00 EURO.

In data 19/08/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria ad oggetto "D.P.R. 59/2013 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in corpo idrico superficiale

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998 n. 12, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la D.G.R. n. 534/99, "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12";

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 31459 del 22/05/2026 Impresa Tre Colli S.p.A. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il cantiere di rilocalizzazione della tratta della condotta dell'oleodotto Fondega-Fegino DN 28, per conto di IPLOM S.p.A., nell'alveo del torrente Chiaravagna, nei pressi di via Buxio, nel Comune di Genova;

la documentazione risulta composta da:

- modulo dell'istanza MDA;
- scheda A;
- ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- copia C.I. del titolare dello scarico e del consulente;
- planimetria d'inquadramento cartografico corpi idrici, CTR;
- planimetria riportante la posizione delle vasche costituenti l'impianto di depurazione;
- schema delle vasche dell'impianto di depurazione;
- relazione tecnica dell'attività svolta;
- dichiarazione presenza/assenza di sostanze pericolose nello scarico;

con nota prot. n. 33031 del 28/05/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di A.U.A. in oggetto, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per i comparti scarichi in corpo idrico superficiale;

con la suddetta nota di avvio del procedimento veniva inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo con n. 40052 del 30/06/2026 Si ATS Liguria (ex ASL3) ha chiesto alla Società il pagamento degli oneri al fine del rilascio del parere di propria competenza;

con nota assunta al protocollo con n. 44405 del 17/07/2026 il S.U.A.P. ha trasmesso la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori indirizzata a ATS Liguria;

con nota assunta al protocollo con n. 47344 del 30/07/2026 è pervenuto il parere favorevole di ATS Liguria (ex ASL3) per gli aspetti igienico-sanitari di competenza;

a seguito della richiesta inoltrata in data 29/05/2026 da parte di Città Metropolitana di Genova, in data 26/06/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il Comune di Genova non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione in merito al comparto acustica entro i termini indicati nell'avvio di procedimento, pertanto, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il parere viene assunto favorevole senza prescrizioni;

Considerato che in data 13/08/2026 il personale tecnico dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica istruttoria, allegata alla relazione di chiusura procedimento e agli atti nel relativo fascicolo informatico, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico in corpo idrico superficiale, previo relativo trattamento, delle acque reflue industriali di aggotamento della falda prodotte presso il cantiere di rilocazione della tratta della condotta dell'oleodotto Fondegga-Fegino nell'alveo del torrente Chiaravagna, nei pressi di via Buxio, nel Comune di Genova;

Richiamata la suddetta relazione tecnica istruttoria, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui alle premesse, come atti presupposti al presente atto, dalla quale emerge quanto segue.

IPLOM S.p.A., con sede in Busalla (GE), via Carlo Navone n. 3b, dispone di una rete di oleodotti in concessione sul territorio regionale. La raffineria di Busalla è collegata, attraverso gli oleodotti, sia al Porto Petroli di Genova che ai depositi di stoccaggio di Fegino e a un sistema logistico di depositi del nord ovest.

In previsione di rilocare una tratta della condotta Fondegga-Fegino DN 28 transitante in alveo del Torrente Chiaravagna all'altezza di Via Buxio, IPLOM S.p.A. ha affidato a Impresa Tre Colli S.p.A. l'esecuzione delle opere di interrimento della tubazione attualmente aerea e tutti gli approntamenti necessari a realizzare il lavoro a regola d'arte. Considerato il periodo temporale di ingresso in alveo, la Società ha dichiarato che sarà necessario prevedere l'aggottamento delle acque nello scavo e la realizzazione di vasche di calma prima che queste vengano restituite nel corpo idrico superficiale. Gli scavi in oggetto verranno eseguiti in area demaniale, nell'alveo del Torrente Chiaravagna, poco a valle del ponte ferroviario, nei pressi di via Buxio, nel Comune di Genova.

Le acque saranno aggotate direttamente dagli scavi, che saranno spinti fino ad una profondità massima di circa 1,40 metri da piano campagna, con pompe sommerse di cantiere tipo mobile, con portata massima dell'ordine di 500 litri al secondo.

Al fine di garantire la conformità delle acque riversate nell'alveo del torrente ai limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 per i parametri di riferimento, la Società intende realizzare un sistema di vasche di sedimentazione - disoleazione, in posizione limitrofa allo scavo, comunque posizionate a valle dello stesso.

Impianto di trattamento delle acque reflue industriali (aggottamento della falda)

Le acque emunte saranno avviate in una vasca, realizzata in terra ricoperta da teli impermeabili sovrapposti e costituita da tre comparti aventi dimensioni 8x12 m ciascuno, con profondità di circa 1,5 m. La connessione tra i comparti sarà con pescaggio a metà altezza della vasca, in modo da trattenere all'interno della vasca sia eventuali prodotti oleosi, sia sedimenti. La Società dichiara che se, a seguito della realizzazione della vasca, risultasse necessario variare marginalmente la posizione del punto di scarico, procederà a trasmettere le nuove coordinate nella comunicazione di inizio scarico.

La Società precisa che la configurazione prevista è idonea a sezionare lo scarico, in quanto, per la posizione dell'uscita dei tubi sulla sommità della vasca, l'arresto del pompaggio implicherà il contemporaneo arresto dello scarico, per la mancanza di battente idraulico. A fine lavori la vasca



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

sarà svuotata con l'uso di pompe sommerse recapitanti direttamente nello scarico, previa verifica visiva della qualità. Prima dello smantellamento della vasca la Società procederà al campionamento dei terreni dei setti di separazione tra i vari comparti in corrispondenza del livello del pelo libero (lato monte) per la determinazione delle concentrazioni di idrocarburi, BTEX e IPA. Tutti i terreni che risulteranno conformi alle CSC di Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. saranno utilizzati in rinterri per il ripristino dell'area; eventuali terreni risultanti non conformi saranno gestiti come rifiuti.

La frequenza e la durata delle operazioni di aggotamento saranno in funzione delle necessità di cantiere connesse alle tipologie e alle fasi delle lavorazioni. Si prevede, pertanto, uno scarico discontinuo con portata variabile, legata alla durata delle attività di cantiere, stimabile nell'ordine di 3 mesi, dipendenti dalle condizioni meteorologiche e da eventuali imprevisti. La portata massima di acqua che potrà essere scaricata è di 1.800 metri cubi per ora; il corpo recettore presenta una capacità recettiva maggiore di quanto rappresentato dallo scarico in oggetto.

La Società dichiara che la data di attivazione, la disattivazione e la fine lavori di ciascuno scarico verranno comunicate preventivamente alla Città Metropolitana di Genova; inoltre per ciascuno scarico è previsto l'utilizzo di un quaderno, tenuto in cantiere, dove verranno annotate giornalmente le durate dello scarico e i fermi impianto indicando se è dettato da condizioni di operatività o da malfunzionamento/manutenzione.

In considerazione della natura particolare dello scarico (riversamento in alveo di acqua di falda) e della durata, la Società ritiene che la conformità qualitativa delle acque di scarico possa essere monitorata mediante il prelievo e l'analisi di un campione di acqua ogni 15 giorni consecutivi con emungimento attivo.

Scarichi di acque reflue

Le acque reflue industriali derivanti dall'aggotamento della falda verranno collettate, previo trattamento, tramite un unico punto di scarico nel torrente Chiaravagna individuato dalle seguenti coordinate geografiche: Latitudine 44.435354 – Longitudine 8.855160.

Rilevato che a seguito della richiesta avanzata in data 29/05/2026 da Città Metropolitana di Genova, in data 26/06/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 180,00, sono stati corrisposti in data 15/04/2026 tramite piattaforma pagoPA e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 50225 del 13/08/2026, con allegata la relazione tecnica istruttoria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990, art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale che prevede lo scarico delle acque reflue industriali di aggotamento della falda, previo relativo trattamento, in corpo idrico superficiale presso il cantiere di rilocalizzazione della tratta della condotta dell'oleodotto Fondegga-Fegino nell'alveo del torrente Chiaravagna, nei pressi di via Buxio, nel Comune di Genova.

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A) di rilasciare a Impresa Tre Colli S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa al cantiere di rilocalizzazione della tratta della condotta dell'oleodotto Fondegga-Fegino DN 28, per conto di IPLOM S.p.A., sito nell'alveo del torrente Chiaravagna, nei pressi di via Buxio, nel Comune di Genova;
- B) di autorizzare Impresa Tre Colli S.p.A., per il comparto acque, a scaricare acque reflue industriali di aggotamento della falda, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna I (colonna scarichi in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84: Latitudine 44.435354 - Longitudine 8.855160;
- C) di prendere atto che il Comune di Genova non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione in materia acustica entro i termini indicati nell'avvio del procedimento e di assumere pertanto il relativo parere favorevole senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii.;
- D) di mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;
- E) di sottoporre Impresa Tre Colli S.p.A. al rispetto delle seguenti prescrizioni:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 1) il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e ad ARPAL la data di attivazione dello scarico;
- 2) i comparti delle vasche di decantazione/disoleazione dovranno essere resi impermeabili mediante idonei teli stesi sul fondo della stessa. Tali teli dovranno essere mantenuti integri e a tenuta, al fine di evitare infiltrazioni di acque inquinate nel suolo. I teli impermeabili dovranno essere messi in opera prima della data di attivazione dello scarico;
- 3) i comparti delle singole vasche di decantazione/disoleazione dovranno essere sempre attrezzati con panne assorbenti al fine di integrare e rendere più efficace il sistema di contenimento di eventuali sostanze oleose derivanti dalle operazioni di scavo e riparazione dell'oleodotto;
- 4) se nel corso degli scavi si riscontrasse la fuoriuscita di idrocarburi e/o sostanze oleose in quantità rilevante si dovrà procedere prontamente allo spegnimento delle pompe di aggotamento e conseguente interruzione dello scarico, al fine di provvedere al recupero degli oli mediante autospurgo;
- 5) durante i lavori, in prossimità dello scavo, dovrà essere presente un mezzo autospurgo da impiegarsi prontamente in caso di fuoriuscite consistenti di sostanze oleose;
- 6) in caso di allerta meteo diffusa dalle autorità competenti, si dovrà provvedere alla immediata chiusura del flusso di acque da aggotamento all'impianto di depurazione e si dovrà provvedere alla pronta rimozione dei fanghi presenti sul fondo delle vasche;
- 7) prima della data di attivazione dello scarico dovranno essere predisposti idonei sistemi di campionamento in uscita dalle rispettive vasche di trattamento e prima del punto di scarico;
- 8) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 9) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
- 10) ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque reflue industriali effluenti dall'impianto di trattamento, con frequenza ogni 15 giorni, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I (acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri specifici: **colore, pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, alluminio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco**;
- 11) le analisi, di cui al precedente punto dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi o da tecnico abilitato. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- a. l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
- b. le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- c. le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
- d. l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- e. i limiti di riferimento normativi;
- f. un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

I certificati analitici dovranno altresì essere conservati dal Titolare dello scarico e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione.

In alternativa ai certificati analitici, potranno essere conservati i rapporti di prova timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnati dal relativo verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate.

Con riferimento alle analisi di autocontrollo di cui al precedente punto, qualora venissero rilevati superamenti dei limiti prescritti, i relativi certificati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, accompagnati da una relazione tecnica descrittiva delle motivazioni tecnico-impiantistiche che hanno determinato tali superi e le misure correttive adottate;

- 12) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al precedente punto 10) è fissato a 30 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovranno essere inviate, entro il medesimo termine, alla Città Metropolitana di Genova;
- 13) i certificati analitici successivi alla prima analisi indicata al precedente punto 12) dovranno essere conservati dal Titolare dello scarico e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione; in alternativa ai certificati analitici, potranno essere conservati i rapporti di prova timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnati dal relativo verbale di campionamento riportante tutte le informazioni indicate al precedente punto 11);
- 14) il Titolare dello scarico, prima dello svuotamento delle vasche di decantazione/disoleazione previsto a fine lavori, dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo sulle stesse acque sui parametri indicati al punto 10) e seguendo le modalità descritte al punto 11);
- 15) se i risultati delle analisi di cui ai punti 14) non risultassero conformi ai valori di cui alla Tabella 3, colonna I, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., le acque reflue dovranno essere smaltite come rifiuto secondo la normativa vigente;
- 16) il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque reflue industriali, effluente dall'impianto di trattamento, dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;
- 17) il pozzetto fiscale di campionamento, di cui al precedente punto 16), dovrà avere caratteristiche tali da consentire un adeguato ristagno di acque reflue trattate, pari ad almeno 6 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 18) se nel corso di esecuzione dei lavori di realizzazione delle vasche di decantazione/disoleazione, risultasse necessario variare la posizione del punto di scarico, dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova le nuove coordinate, anche unitamente alla comunicazione di attivazione dello scarico;
- 19) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia dell'impianto di depurazione o derivanti dai controlli di cui al precedente punto 15), dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- 20) il Titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

- 21) il Titolare dello scarico dovrà tempestivamente comunicare qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
- 22) il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere di ATS, citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 23) il Titolare dello scarico, in caso di cessazione definitiva dello scarico e di fine lavori, dovrà darne comunicazione, entro 10 giorni dalla chiusura, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'A.R.P.A.L.;
- 24) il Titolare dello scarico, in caso di interruzione temporanea dello scarico, dovrà darne comunicazione specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla sospensione, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'A.R.P.A.L.; dovrà altresì comunicare la data di riattivazione dello scarico con le medesime modalità.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; l'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e lo notifico a:

- Impresa Tre Colli S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di Genova – Direzione Ambiente;
- ATS Liguria;
- A.R.P.A.L..

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 89 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza del 22/05/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**